



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Slitta ancora il termine per l'adesione al servizio di consultazione
- Le nuove modalità per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Due crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – prima parte
- Il rimborso del credito IVA annuale
- Convertito il decreto "Milleproroghe"

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



11

Il Giudice ha sentenziato



14

In breve	16
Slitta ancora il termine per l'adesione al servizio di consultazione	16
Le nuove modalità per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate	18
L'Approfondimento – 1	19
Due crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – prima parte	19
L'Approfondimento – 2	29
Il rimborso del credito IVA annuale	29
L'Approfondimento – 3	45
Convertito il decreto "Milleproroghe"	45

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Benefici fiscali derivati dai pagamenti tracciabili</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 22.02.2021</p>	<p>L'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici consente di avere svariati vantaggi anche per quanto riguarda le sanzioni e i termini di accertamento. È possibile beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione Iva e di obblighi strumentali da parte degli operatori con ricavi o comensi non superiori a 5 milioni di euro. È bene ricordarsi che è necessario indicare nelle dichiarazioni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell'anno cui si riferisce la dichiarazione e per cui s'intende fruire del beneficio. Un ulteriore vantaggio dell'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili è dato dalla riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini dell'Iva e dei redditi d'impresa e lavoro autonomo.</p>
<p>Crediti d'imposta indebitamente utilizzati e cumulo giuridico</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 22.02.2021</p>	<p>Secondo l'orientamento della Cassazione, in tema di crediti d'imposta indebitamente utilizzati, appare saldo nel senso di qualificare i controlli formali dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 non già delle mere verifiche cartolari, come accade nelle liquidazioni ex art. 36-bis ma dei veri e propri controlli di merito. Da evidenziare che è sempre la riscontrabilità o meno attraverso i controlli automatizzati che guida l'irrogazione della sanzione amministrativa in presenza di crediti d'imposta indebitamente utilizzati. E questo anche quando la violazione viene contestata attraverso l'ordinaria attività di accertamento e in presenza di diverse violazioni per le quali trovano applicazione le regole del cumulo giuridico.</p>
<p>Formazione gratuita per gli studi professionali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 22.02.2021</p>	<p>L'Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali (Ebipro) ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro iscritti alternativamente agli enti bilaterali per gli studi professionali (Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessioni) di beneficiare di corsi formazione gratuiti e un pacchetto di 40</p>

		ore lavorative per la formazione di ciascun dipendente.
Ritardo versamenti	IL SOLE 24 ORE 23.02.2021	L'eventuale versamento in ritardo delle imposte varia a seconda della data di posticipazione. Se si effettuano entro 14 giorni, la sanzione giornaliera è pari allo 0,1% per ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell'1,5% e tra 31 e 90 giorni la sanzione sarà dell'1,67%. Senza l'applicazione del ravvedimento per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni gli Uffici applicano la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni, in seguito e fino a 90 giorni la sanzione fissa è al 15%.
Dichiarazione dei redditi e 770 tardivi	IL SOLE 24 ORE 23.02.2021	I contribuenti che ancora non hanno inviato la dichiarazione dei redditi, Irap o il modello 770 avranno tempo fino al 10.03.2021 per la presentazione ed evitare che sia considerata omessa e che quindi si applichino le relative sanzioni. In caso di dichiarazione tardiva è prevista la sanzione di 250 euro oltre alla sanzione per l'omesso versamento, ravvedibile, l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta comporta la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni ove l'ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50.000 euro.
Conversione in legge del Decreto Milleproroghe	ITALIA OGGI 23.02.2021	La legge di conversione del Decreto Milleproroghe con una serie di emendamenti introduce diverse proroghe: <ul style="list-style-type: none"> • Spostamento al 1.03.2021 del termine da cui i consumatori possono effettuare segnalazioni in merito agli esercenti che si rifiutano di acquisire il codice lotteria; • Rinvio al 1.01.2022 della decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica; • Proroga al 31.12.2021 della sospensione dei termini che condizionano l'applicazione relative

-
- alla “prima casa”;
- Rinvio al 1.07.2021 dell’entrata in vigore degli adempimenti Iva richiesti alle piattaforme digitali commerciali online che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet ecc.;
 - Proroga dal 30.06.2021 al 31.12.2021 del termine di utilizzo del bonus vacanze;
 - Proroga al 30.06.2021 delle sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell’immobile venduto relativamente a immobili pignorati abitati da debitore esecutato nonché della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore;
 - Sospensione del versamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020 in scadenza il 16.01.2021 a favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura;
 - Proroga al 31.12.2021 del termine per il recupero da parte dell’Inps delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergono dalle verifiche dei redditi concernenti il 2018;
 - Rinvio al 31.03.2021 dei termini relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 o alla trasmissione dei dati utili per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti;
 - Differimento al 31.12.2021 del termine per la trasformazione senza devoluzione del patrimonio delle società di mutuo soccorso in associazioni di promozione sociale o in altre associazioni del Terzo settore.
-

<p>Sospensione delle quote di ammortamento</p>	<p>ITALIA OGGI 22.02.2021</p>	<p>L'art. 60 del D.L. 104/2020 ha previsto la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere le quote di ammortamento annuo in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell'esercizio successivo con l'effetto di prolungare di un anno il piano di ammortamento iniziale. In merito alla sospensione devono essere destinati a una riserva indisponibile utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuato. La nota integrativa deve dare conto delle motivazioni alla base della scelta effettuata, spiegando anche gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico d'esercizio.</p>
<p>Pec d'ufficio</p>	<p>ITALIA OGGI 23.02.2021</p>	<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 19.02.2021 prot. 46907 ha chiarito che in mancanza di un indirizzo Pec o in caso di indirizzo inattivo di posta elettronica certificata lo stesso deve essere assegnato d'ufficio da parte della competente Camera di Commercio.</p>
<p>Liquidazioni Iva e calcolo del pro-rata</p>	<p>ITALIA OGGI 22.02.2021</p>	<p>La eventuale effettuazione nel 2020 di operazioni con diritto alla detrazione nonché di operazioni esenti può comportare l'utilizzo del criterio del pro-rata per effettuare il calcolo dell'ammontare dell'Iva detraibile. In tale caso nella dichiarazione Iva 2021 che dovrà riportare la percentuale di detrazione definitiva potranno esservi delle differenze con quella anticipata nelle liquidazioni periodiche e potrà essere necessario un conguaglio d'imposta.</p>
<p>Intrastat tardivo per le operazioni con UK relative al 2020</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 25.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Dogane con la determinazione 15.02.2021 prot. 46832/RU ha conservato ai soli fini della presentazione dei modelli Intrastat, il codice paese "GB", utilizzabile per individuare i soggetti Vies in riferimento alle transazioni con periodi di riferimento antecedenti al 2021. È da specificare che</p>

essendo già stati aggiornati i data-base sulla modifica dei codici, il sistema informatico non accetta il modello Intra contenente tale codice. Per superare tale ostacolo l'Amministrazione Finanziaria consente con esclusivo riferimento alle operazioni con UK la presentazione tardiva degli elenchi Intra relativi al mese di Dicembre senza alcuna sanzione.

**Adeguamento
statutario per
imprese e coop
sociali**

IL SOLE 24 ORE
25.02.2021

Ai fini degli adeguamenti statutari ex D.Lgs. 112/2017, le imprese sociali già dotate di tale qualifica possono procedere entro il 31.03.2021 con le maggioranze semplificate dell'assemblea straordinaria; oltre tale termine sono richieste le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Segnaliamo che l'art. 2 introduce nuovi settori di attività come il microcredito, le attività turistiche e ricreative e l'housing sociale. Le cooperative sociali, con la riforma del Terzo settore acquisiscono automaticamente la qualifica di imprese sociali transitando automaticamente nella sezione dedicata del Registro delle Imprese.

**Detrazioni per spese
universitarie**

ITALIA OGGI
25.02.2021

Con il D.M. Istruzione 30.12.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.02.2021 sono stati definiti gli importi massimi per il calcolo delle detrazioni sulle spese universitarie per gli atenei privati nelle dichiarazioni dei redditi 2021.

**Cessione del credito
a familiari**

ITALIA OGGI
25.02.2021

Vengono segnalate criticità nel caso di cessione del credito d'imposta per interventi edilizi a familiari o soggetti terzi senza poi ricevere il correlato corrispettivo. L'unica casistica che consente di eludere la fase del pagamento si realizza quando è lo stesso familiare a fornire la liquidità necessaria al cedente per il sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

**Sospensione degli
obblighi di
ricapitalizzazione in**

IL SOLE 24 ORE
26.02.2021

Assonime con la circolare n. 3 del 25.02.2021 si è espressa in tema di nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite

<p>caso di perdite significative</p>		<p>significative. Tale documento illustra le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione prevista dal Decreto Liquidità in caso di perdite significative del capitale sociale.</p>
<p>Novità per il settore dello Sport</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 27.02.2021</p>	<p>La principale novità nel settore sportivo riguarda la nuova definizione di “lavoratore sportivo” che supera la previgente formalistica divisione tra professionisti e dilettanti. Con le modifiche ci sarà soltanto una distinzione tra il cd. “amatore” e il “lavoro sportivo”, ovvero “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”. L’amatore potrà ricevere anche premi e compensi occasionali oltre a rimborsi spese. Nel caso gli importi superino i 10.000 euro la prestazione assumerà natura professionale. Il lavoro sportivo potrà essere svolto se retribuito nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Le associazioni sportive dilettantistiche per le quali è stato creato un registro nazionale gestito da Sport e Salute potranno acquisire personalità giuridica assumere qualsiasi forma societaria e distribuire in minima parte gli utili.</p>
<p>Credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive</p>	<p>ITALIA OGGI 27.02.2021</p>	<p>Domande per l’ottenimento del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive da presentare entro e non oltre il 1.04.2021. Pronti il modulo e l’elenco degli allegati da inviare agli indirizzi di posta elettronica certificata e non indicati.</p>
<p>Assegno per il nucleo familiare</p>	<p>ITALIA OGGI 27.02.2021</p>	<p>L’Inps con il messaggio n. 833/2021 ha precisato che il lavoratore deve presentare la domanda online di assegno per il nucleo familiare (Anf Dip) anche quando l’assegno è erogato direttamente dall’Inps nei casi di</p>

pagamento diretto della Cig (Cigo, Cigs, Cigd, Aso e Cisoa).

Regolarizzazione
posizioni
contributive

ITALIA OGGI
27.02.2021

L'Inps concede 90 giorni di tempo, in luogo degli ordinari 30 per il riscontro delle note di rettifica inviate ai datori di lavoro per regolarizzare le posizioni contributive irregolari dal punto di vista contabile.

L'Agenzia interpreta



<p>Risoluzione delle controversie fiscali nell'UE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 381180 DEL 16.12.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità e le procedure operative per la risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea cosiddette Map (procedure amichevoli). Queste indicazioni sono state recepite, secondo la direttiva UE 1852/2017 dal D.Lgs. n. 49 del 10.06.2020.</p>
<p>Escluso il sismabonus 110% per edifici terremotati già destinatari di contributi pubblici</p>	<p>DIREZIONE REGIONALE ADE BASILICATA N. 918-107/2020</p>	<p>La Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Basilicata ha precisato che non è previsto il sismabonus per gli edifici terremotati che hanno già ricevuto contributi pubblici.</p>
<p>Superbonus 110% su abitazione costituita da 3 particelle catastali</p>	<p>INTERPELLO N. 122 DEL 22.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di superbonus 110% su abitazione costituita da 3 particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali. Nello specifico tali particelle formalmente distinte ma che di fatto costituiscono un'unità residenziale unica possono fruire del superbonus contemporaneamente senza essere considerate 3 elementi indipendenti.</p>
<p>Più tempo per la comunicazione dell'opzione sul 110%</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 49885 DEL 19.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali da parte degli amministratori di condominio. È stato prorogato inoltre dal 16.03 al 31.03.2021 il termine per l'invio dell'opzione per cessione del credito o sconto in fattura.</p>
<p>Trasmissioni dati Anagrafe tributaria</p>	<p>PROVVEDIMENTI N. 49882/2021 N. 49889/2021 DEL 19.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche in merito alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti e ai premi assicurativi e alle erogazioni liberali, prevedendone il loro inserimento nel modello 730 precompilato 2021. Nel primo provvedimento sono state</p>

modificate le specifiche tecniche, disponibili in bozza sul sito dell'Agenzia al fine di acquisire l'informazione relativa alla detrazione fiscale da applicare per le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi. È stato inserito anche un campo per individuare e gestire i nuovi contratti di assicurazione a moduli che permettono al contraente di attivare o disattivare specifiche garanzie in maniera flessibile anche successivamente alla stipula del contratto. Il secondo provvedimento stabilisce le modalità di trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del terzo settore a partire dall'anno d'imposta 2020

**Superbonus 110%,
unità collabente**

INTERPELLO
N. 121/2021
DEL 22.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile beneficiare della detrazione maggiorata anche per interventi su immobili collabenti (categoria catastale F/2) sempre che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio. Per definire i tetti di spesa è necessario considerare le unità immobiliari in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

**Superbonus 110%,
unica unità
immobiliare**

INTERPELLO
N. 122/2021
DEL 22.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 178/2020 un'unità immobiliare può essere funzionalmente indipendente quando risulta dotata di almeno 3 installazioni o manufatti di proprietà esclusiva e che per accesso autonomo si deve intendere un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

**Vincolo economico
nel gruppo Iva**

INTERPELLO
N. 124/2021
DEL 24.02.2021

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di vincolo economico del gruppo Iva; in particolare l'insussistenza del vincolo economico nel caso in cui il vincolo finanziario derivi da acquisto di partecipazioni nell'ambito di interventi volti al recupero crediti riguarda gli

intermediari finanziari e non i soggetti industriali.

Rivalutazione beni immateriali non in bilancio

INTERPELLO
N. 904-2406/2020
DEL 22.12.2020

L'Agenzia delle Entrate ha considerato ammissibile la rivalutazione dei beni immateriali anche se essi non sono mai stati iscritti in bilancio. Se il bene immateriale esiste ed è giuridicamente tutelato dovrebbe essere rivalutabile a prescindere da come i relativi costi sono stati contabilizzati.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Fatture in sospensione con dichiarazioni d'intento false</p>	<p>C.T.R. DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 3175/1 DEL 24.12.2020</p>	<p>La Commissione tributaria regionale di Milano ha affermato che l'amministrazione finanziaria non può contestare al venditore l'indebita emissione di fatture in sospensione di imposta ex art. 8, c. 1 lett. c) D.P.R. 633/1972 a seguito di dichiarazioni d'intento false emesse dall'acquirente, a condizione che il cedente dimostri di avere agito in buona fede, avendo adottato misure di controllo proporzionate e adeguate in relazione alla fattispecie concreta.</p>
<p>Atti tributari a mezzo posta ordinaria</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 2339 DEL 2.02.2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato che gli agenti della riscossione e in ogni caso tutti gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta ordinaria. Questi sono soggetti a regole meno stringenti degli atti giudiziari e pertanto non è richiesta la relata di notifica ed è sufficiente fornire la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o consegnatario.</p>
<p>No al sequestro se prima scatta il fallimento</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 36746/2020</p>	<p>La Cassazione si è espressa in tema di applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare. Non è previsto il sequestro per evasione fiscale se prima scatta il fallimento.</p>
<p>Omessa dichiarazione con la comunicazione Iva</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 7135/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che può comunque essere condannato per omessa dichiarazione l'imprenditore che ha effettuato la sola comunicazione Iva entra febbraio in quanto si tratta di due adempimenti distinti. Nel caso in cui l'imprenditore ceda alla moglie beni dell'azienda indebitata con il Fisco questi può essere ritenuto colpevole anche di sottrazione fraudolenta.</p>
<p>Avviso di</p>	<p>C.T.P.</p>	<p>La Commissione tributaria di Reggio</p>

accertamento al fallito	DI REGGIO EMILIA SENTENZA N. 28/2/2021 DEL 29.01.2021	Emilia ha affermato che il fallito ha sempre diritto a ricevere notifica dell'avviso di accertamento relativo a periodi di imposta antecedenti al fallimento e ad impugnarlo.
Indagini penali e accertamento tributario	CASSAZIONE SENTENZA N. 2223/2021	La Cassazione ha stabilito che le risultanze delle indagini penali se non sono allegate all'avviso di accertamento non possono essere utilizzate in sede tributaria a meno che non siano già conosciute al momento della notifica dell'atto impositivo.

In breve

Slitta ancora il termine per l'adesione al servizio di consultazione

di Francesco Costa

Prorogata nuovamente la scadenza per il servizio della consultazione delle fatture elettroniche. Si resta in attesa della decisiva interlocuzione con l'Autorità Garante per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 56618 pubblicato domenica 28 febbraio dispone che l'adesione al servizio che consente la consultazione e l'acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati informatici possa essere effettuata entro il 30 giugno 2021.

Viene al momento scongiurata la cancellazione dei file per i soggetti che non avessero manifestato la volontà di aderire al servizio entro il 28 febbraio. Secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti emanati dall'Agenzia e come riportato sul portale "Fatture e Corrispettivi" in assenza di adesione entro il termine indicato l'Agenzia delle Entrate avrebbe proceduto ad eliminare le fatture elettroniche "memorizzate durante il periodo transitorio" mantenendo i soli "dati fattura" i cosiddetti dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione (art. 21 c. 2 lett. g) del DPR 633/72) "per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato" fino a che non fossero decorsi i termini per gli eventuali accertamenti o definiti gli eventuali giudizi.

Per comprendere le motivazioni di questa ulteriore proroga occorre ricordare che l'art. 14 del D.L. 124/2019 modificando l'art. del D.Lgs. 127/2015 ha disposto che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante SdI debbano essere memorizzati nella loro interezza (compresi i dati descrittivi) fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Con provvedimento 7 agosto 2020 n. 151 l'Autorità in ragione della necessità di individuare una precisa scadenza entro il quale sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dei file nell'ipotesi in cui l'operatore avesse deciso di non aderire, aveva richiesto che il differimento del termine per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture non fosse successivo alla data del 1° marzo 2021. Ma come indicato nel provvedimento

pubblicato ieri, è allo stato attuale ancora attesa un'interlocuzione con il Garante per la definizione delle misure di garanzia che consentirebbero la memorizzazione integrale dei file come richiesto dall'art. 14 del DL 124/2019 e per questo motivo si è resa necessaria l'ulteriore proroga.

Concludiamo dicendo che tale slittamento potrebbe agevolare in qualche misura i soggetti che hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture offerto dall'Agenzia delle Entrate che devono ancora effettuare l'upload delle fatture la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio.

Le nuove modalità per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

di Alberto De Stefani

Dal 1° marzo per poter accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, occorrerà essere in possesso, in alternativa, di SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, così come previsto dall’articolo 24 del DL Semplificazioni il quale consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso un’identità digitale.

Per questo motivo, i privati cittadini che intendono usufruire dei servizi messi a disposizione dalla PA, non potranno più ottenere le credenziali di Fisconline, salvo quelle già concesse precedentemente che andranno via via dismesse. La naturale scadenza di queste credenziali è fissata per il 30.09.2021 cosicché dopo il 1° ottobre occorrerà dotarsi di una delle tre chiavi di accesso. Fino a settembre sarà dunque consentito rinnovare anche le eventuali password scadute e continuare ad accedere al portale Fisconline.

Le stesse regole valgono anche per i professionisti e le imprese. Le credenziali Entratel, Fisconline o Sister saranno rilasciate dall’Agenzia delle Entrate anche dopo il 1° marzo e conserveranno la loro validità fino al momento stabilito con un apposito decreto attuativo, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

La scadenza del 30 settembre prevista per le credenziali Fisconline, riguarda quindi sostanzialmente le persone fisiche private, non titolari di Partita Iva.

Vediamo nello specifico le tre nuove modalità previste.

1. Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) permette di accedere ai servizi online della PA tramite un sistema basato su dati personali e verifiche di sicurezza. È possibile richiedere lo SPID tramite uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito dedicato e seguire le relative istruzioni per l’attivazione.
2. La CIE (Carta d’identità elettronica) si differenzia dallo SPID per il fatto che occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza per il suo rilascio e per ottenere l’intero codice PIN al fine di sfruttarne tutto il potenziale.
3. La CNS (Carta Nazionale dei servizi), infine, assolve alle stesse funzioni ma a differenza dei primi due, occorre avere un dispositivo come una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip per l’identificazione.

L'Approfondimento – 1

Due crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – prima parte

di Alessandro Marcolla

Premessa

Come noto, l'art. 26 del DL n. 134/2020, cosiddetto "**Decreto Rilancio**", convertito con modificazioni in Legge n. 177/2020, ha introdotto due crediti d'imposta diretti a:

- sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di piccole/medie dimensioni;
- favorire il riassorbimento delle perdite di esercizio generate dalle piccole/medie imprese a seguito dalla pandemia Covid-19.

Le agevolazioni in questione sono rivolte sia ai soci che sottoscrivono gli aumenti di capitale sociale, che alle società che ricevono detti aumenti di capitale.

Nello specifico:

- al comma 4 dell'art. 26 viene previsto che **"Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento"**;
- al comma 8 dell'art. 26 viene stabilito che **"Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali"**.

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario rispettare alcune stringenti condizioni di accesso imposte dalla stessa norma e definite dettagliatamente dal DM del 10.8.2020¹.

¹ Decreto attuativo della disciplina in commento.

Occorre segnalare, inoltre, che l'agevolazione in oggetto, rientrante nel "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19**" ha incontrato il parere favorevole della Commissione Europea, che si è espressa lo scorso 30 luglio².

Ricordiamo, infine, che la Legge Finanziaria 2021 ha prorogato, con alcune piccole modifiche, l'agevolazione al 30.6.2021, relativamente agli aumenti di capitale effettuati nel periodo d'imposta compreso tra l'1.1.2021 al 30.6.2021.

Di seguito l'analisi della tematica.

Il campo applicativo della agevolazione

Come chiarito dal DM 10.8.2020 Il credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 4 del Decreto Rilancio è rivolto esclusivamente alle persone fisiche/giuridiche che effettuano conferimenti di capitale in denaro in:

- Spa
- Sapa;
- Srl, anche semplificate;
- Spa europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001;
- società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003), aventi sede legale e amministrativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, a patto "**che:**

a) non rientrino tra quelle di cui all'art. 162-bis del TUIR e tra quelle che esercitano attività assicurative. Sul punto si segnala che;

b) non rientrino tra quelle qualificabili al 31 dicembre 2019, come "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e

² State Aid SA.57289 (2020/N) - Italy COVID-19: Capital-strengthening measures for medium-sized companies-C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020.

non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato;

- c) presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;*
- d) abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;*
- e) abbiano deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020".*

Si segnala, inoltre, che nel rispetto dei dettami sopra elencati l'agevolazione è riconosciuta anche agli apporti di capitale operati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri UE o in Paesi aderenti al SEE³.

Ebbene, in questo specifico caso l'agevolazione spetta per la parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione.

Investimenti esclusi

Non possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti effettuati:

- dai soggetti ex art. 162-bis, TUIR⁴ e dalle imprese che esercitano attività assicurativa;

³ SEE è acronimo di Spazio Economico Europeo.

⁴ L'art. 162-bis del TUIR afferma che: "1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al DL 15 n. 446/1997, si definiscono:

a) intermediari finanziari;

- dalle imprese che al 31.12.2019 sono qualificate come “**imprese in difficoltà**”, a norma del Regolamento (UE) 651/2014, del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 1388/2014. Il tutto a patto che dette imprese non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014. In questi casi, infatti, le microimprese e le piccole imprese conferenti possono beneficiare del credito d'imposta se non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, ovvero laddove fossero state assoggettate a tali procedure, le stesse non potranno beneficiarne se non dimostrano:
 - ✓ di aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato;
 - ✓ di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione e se eventualmente ricevuti che non sono soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.

-
- 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
 - 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-bis DL n. 385/1993;
 - 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del DL n. 385/1993;
 - 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
 - b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
 - c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
 - 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
 - 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del DL n. 385/1993, nonché dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della Legge n. 130/1999.
- 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.**
Pubblicità
- 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale”.**

Investimenti effettuati tramite quote o azioni di OICR

Gli investimenti possono beneficiare del credito d'imposta di cui dall'art. 26 del DL n. 34/2020 anche se effettuati indirettamente tramite quote o azioni di OICR⁵ che:

- non risultano a partecipazione pubblica diretta o indiretta;
- sono residenti nello Stato italiano a norma dell'art. 73 del TUIR⁶ o in Stati UE, ovvero in Stati aderenti all'accordo SEE;
- investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società sopra individuate tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

⁵ OICR è acronimo di organismo di investimento collettivo del risparmio.

⁶ L'art. 73 del TUIR stabilisce che: "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lett. b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lett. d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Il credito d'imposta per la società beneficiaria

Come stabilito al comma 8 dell'art. 26 del DL n. 34/2020, le società che intendono avvalersi del credito d'imposta, oltre ai requisiti precedentemente elencati, devono soddisfare le ulteriori seguenti condizioni:

- trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di: edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi nelle condizioni ostative ex art. 67 del Dlgs n. 159/2011⁷;

⁷ L'art. 67 del Dlgs n. 159/2011 prevede che: "1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal

- non avere amministratori e soci che negli ultimi cinque sono stati condannati in via definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del DL n. 74/2000⁸.

Evidenziamo, infine, che nel rispetto di tutte le condizioni appena viste, in sede di conversione del DL n. 34/2020 sono state ammesse al credito d'imposta anche le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19.5.2020.

I benefici stabiliti dal DL n. 34/2020 per il socio conferente

Tutti i soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che sottoscrivono un aumento di capitale sociale in imprese di piccole/medie dimensioni beneficiano di un credito d'imposta pari al 20% dell'importo versato. Percentuale del 20% che viene riconosciuta fino ad un investimento pari a € 2.000.000. Pertanto, ciascun socio in riferimento al

presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla Legge n. 212/1956, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), del Codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'art. 640-bis del Codice penale”.

⁸ L'art. 12, comma 2 del Dlgs n. 74/2000 afferma che: “La condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli artt. 2, comma 3, e 8, comma 3”.

proprio aumento potrà ottenere al massimo un credito d'imposta pari a € 400.000 (2.000.000 * 20%).

Sono espressamente esclusi dall'agevolazione i soci, persone giuridiche, che:

- controllano direttamente o indirettamente la conferitaria;
- sono controllate o collegate dalla conferitaria;
- sono controllate parimenti alla conferitaria da altra società.

Per queste ragioni, diversamente dalla persona fisica, che può godere dell'agevolazione anche in presenza di una partecipazione di controllo nella società ricevente, la persona giuridica non può beneficiare dell'agevolazione, se appartenente allo stesso gruppo della conferitaria.

Detto questo, parrebbe utile chiarire se il credito d'imposta spetti o meno qualora la società conferente assumi il controllo della conferitaria a seguito dell'investimento effettuato. Ebbene, nel silenzio normativo questa eventualità non sembrerebbe esclusa.

Resta inteso, invece, che per poter godere dell'agevolazione il conferimento in denaro:

- deve essere deliberato dopo il 19.5.2020 e integralmente versato entro il 31.12.2020;
- deve essere iscritto alla voce capitale sociale, ovvero nella riserva sopraprezzo delle azioni o quote della società conferitaria.

In buona sostanza, quindi, il conferimento può andare ad incrementare:

- il capitale sociale, attraverso l'emissione di nuove azioni o quote;
- la riserva sopraprezzo azioni o quote esistenti.

Osserviamo, infine, che:

- l'espresso riferimento normativo ai soli aumenti di capitale in denaro porta ad escludere che possano rientrare nell'agevolazione gli apporti effettuati da un socio attraverso la conversione in conferimento di un precedente credito vantato nei confronti della società;
- non sembrerebbero agevolabili i conferimenti eseguiti nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2020, ma deliberati prima di questo intervallo temporale. Ration per cui, al fine di non perdere il beneficio, occorre revocare la precedente delibera, assunta

prima del 19.5.2020 e procedere alla deliberazione di un nuovo aumento di capitale entro il 31.12.2020.

I benefici stabiliti dal DL n. 34/2020 per la società conferitaria

Dopo aver approvato il bilancio relativo al periodo d'imposta 2020, la società che ha ottenuto dal socio un conferimento dotato di tutti i "**crismi**" stabiliti dall'art. 26 del DL n. 34/2020 ha diritto ad ottenere un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, da assumere al lordo delle perdite e fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale sociale.

Non risulta chiaro, invece, se il diritto al credito d'imposta per la società sia o meno collegato alla spettanza del beneficio per il socio.

In buona sostanza, interpretando in maniera letterale il testo normativo parrebbe che il credito d'imposta in capo alla società non risulti collegato alla spettanza o meno dell'agevolazione per il socio. La società conferitaria potrebbe, quindi, usufruire dell'agevolazione a prescindere dalle condizioni soggettive di chi effettua l'apporto di capitale. Per capirci, alla società conferitaria spetterebbe il credito d'imposta anche in presenza di un conferimento effettuato da un socio escluso dal beneficio, perché ad esempio facente parte dello stesso gruppo.

Diversamente, seguendo una logica sistemica complessiva si arriverebbe a ritenere strettamente correlate le due agevolazioni e ad escludere la spettanza del credito per la società in caso di impedimento al credito per il socio.

Il limite massimo e la cumulabilità dei benefici

Il credito d'imposta spettante al socio è cumulabile con il credito d'imposta previsto per la società conferitaria.

A loro volta i due benefici sono cumulabili con le altre misure di aiuto previste dal § 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19**".

Il tutto a patto che venga rispettato il tetto massimo stabilito in € 800.000 per impresa. Da qui l'obbligo per la società conferitaria di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che tratteremo nel corso di questa disamina.

Al fine di una migliore comprensione presentiamo la seguente esemplificazione.

Esempio 1

Ipotizziamo che:

- **al 31.12.2019 il patrimonio netto della società conferitaria sia pari a € 2.000.000;**
- **la società conferitaria abbia stimato per il 2020 una perdita previsionale pari a € 800.000;**
- **sia stato effettuato un aumento di capitale sociale per € 1.500.000;**
- **il patrimonio netto della società conferitaria al 31.12.2020 sia pari a € 3.500.000.**

Sotto queste ipotesi:

- **il credito d'imposta per il socio conferente è pari a € 300.000 (1.500.000 * 20%);**
- **il credito d'imposta pari a € 225.000 (((800.000 – (3.500.000⁹ * 10%)) * 50%) spetta interamente alla società conferitaria, dato che detto credito risulta inferiore al 30% dell'aumento del capitale sociale, ovvero a € 450.000 (1.500.000 * 30%).**

La somma dei 2 crediti d'imposta € 525.000 (300.000 + 225.000) spetta anch'essa interamente, perché risulta inferiore all'importo massimo agevolabile stabilito in misura pari a € 800.000.

⁹ Patrimonio netto al 31.12.2020 al lordo della perdita del 2020.

L'Approfondimento – 2

Il rimborso del credito IVA annuale

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Come noto, l'art. 30, DPR n. 633/72 stabilisce che il credito emergente dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale può essere utilizzato in compensazione, verticale e/o orizzontale, ovvero può essere chiesto a rimborso.

Tale ultima possibilità soggiace alla sussistenza di determinati requisiti e alla eventuale necessità di prestare apposita garanzia, salvo specifici casi di esonero.

Così ad esempio ai contribuenti che hanno ottenuto per il periodo d'imposta 2019 un punteggio ISA almeno pari ad 8, ovvero 8,5 quale punteggio medio 2018-2019, è consentito l'utilizzo del credito fino ad un importo massimo di 50.000, senza la necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

Molteplici sono gli aspetti legati alla presentazione dell'istanza di rimborso e su questi sarà focalizzato il nostro articolo.

IL QUADRO GENERALE

In linea di principio generale il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 30, DPR n. 633/72, può essere utilizzato, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, alternativamente:

1. in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo (c.d. compensazione verticale);
2. in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo "6099", a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, per il pagamento di tributi, contributi o premi (c.d. compensazione orizzontale).

Per le compensazioni superiori a € 5.000 annui, è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato a meno che, come si è anticipato in premessa, il contribuente abbia conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8

per il 2019, ovvero 8,5 quale media dei punteggi per il 2018 – 2019, ma di questo se ne dirà in seguito.

In ogni caso, il buon esito della richiesta di rimborso è legato alla sussistenza di specifici requisiti ovvero alla cessazione dell'attività.

Im primo luogo, per poter presentare l'istanza, è necessario che l'ammontare del credito oggetto di richiesta sia superiore a € 2.582,28; verificata tale condizione, sarà quindi possibile richiedere anche solo una parte del credito spettante ed anche in misura inferiore al predetto importo minimo.

Contrariamente tale limitazione non sussiste se la richiesta viene inoltrata per cessazione dell'attività (cfr. co. 2 art. 30 DPR 633/72).

Il rimborso può infine essere richiesto, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, indipendentemente dal sussistere dei requisiti sopra richiamati, per il minor credito risultante dalle dichiarazioni annuali relative all'ultimo triennio.

E' comunque sempre possibile, in sede di dichiarazione, destinare una sola parte del credito disponibile al rimborso e l'altra all'utilizzo in compensazione.

Per quest'anno (Dichiarazione Iva 2021 periodo d'imposta 2020) la richiesta deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro VX.

Tornando ai requisiti di cui si è dato cenno poc'anzi, con riferimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 30, DPR n. 633/72, ai fini dell'evasione della richiesta di rimborso IVA, è necessario, con deroga nel caso di cessazione attività (comma 2 art. 30 DPR n. 633/72), che il credito soddisfi una delle seguenti caratteristiche:

- ✓ Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- ✓ Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale operazioni effettuate;
- ✓ Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- ✓ Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- ✓ Soggetti non residenti.

Da notare come il comma 9 dell'art. 34 DPR 633/72, consenta ai produttori agricoli di richiedere a rimborso il credito riferito all'IVA c.d. "teorica".

Passando da un'analisi di carattere generale ad una più specifica, in base al disposto ex art. 3, comma 5, DL n. 250/95, e come precisato dalla CM 14.3.95, n. 81/E, la sussistenza del requisito dell'“*aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti*” è verificato quando vengono effettuate, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni.

Per calcolare l'aliquota media andranno considerate:

PARTE ATTIVA	PARTE PASSIVA
<p>Operazioni imponibili fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e le cessioni di oro industriale e di argento puro; ✓ le cessioni di rottami ex art. 74, commi 7 e 8; ✓ le operazioni con applicazione del reverse charge ex art. 17, commi 6 e 7; ✓ le cessioni nei confronti di soggetti terremotati; ✓ operazioni soggette a split payment; 	<p>Acquisti e importazioni per i quali è ammessa la detrazione, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le spese generali; ✓ canoni dei beni in leasing (cfr. Circ. 25/E 19/06/2012).

In entrambe i casi, sia per l'attivo che per il passivo, saranno escluse le operazioni di cessione e/o acquisti e importazioni relative di beni ammortizzabili.

L'aliquota media, così desunta, sarà calcolata tenendo conto della seconda cifra decimale.

ESEMPIO:

Si consideri una srl che abbia maturato un credito IVA di € 85.000 e presenti un'aliquota media per le operazioni attive pari al 10,25% ed un'aliquota media per le operazioni passive pari all'11,97%.

In tal caso, poiché l'aliquota sulle operazioni attive maggiorata del 10%, pari a 11,27% (10,25 + 10,25 x 10%) è inferiore a quella sulle operazioni passive, pari a 11,97%, la società potrà richiedere il rimborso del credito IVA.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI SUPERIORI AL 25% DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Il requisito in questione è ovviamente soddisfatto quando le “operazioni non imponibili sono superiori al 25% delle operazioni effettuate” tenendo conto che la percentuale ottenuta dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

In tal caso le operazioni non imponibili da considerare ai fini della verifica sono:

1. le cessioni all'esportazione,
2. le operazioni assimilate a queste ed i servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9) incluse anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d'intento, purchè le stesse non concorrano alla formazione del plafond,
3. le operazioni con il Vaticano e San Marino (art. 71) e con organismi internazionali (art. 72),
4. le cessioni di beni intraUE (artt. 41 e 58, DL n. 331/93),
5. le cessioni intraUE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. f e g, DL n. 331/93),
6. le prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori dall'UE (art. 74-ter),
7. le esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (art. 37, DL n. 41/95).

Per la determinazione delle “operazioni effettuate” nell'anno, va considerato il volume d'affari (rigo VE50 del mod. IVA 2021), maggiorato dell'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (rigo VE40); rilevano in tale contesto anche le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, fatturate ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, evidenziate a rigo VE34.

ESEMPIO:

Si consideri una società che abbia maturato un credito IVA di € 50.000 e presenti valori relativi alle esportazioni non imponibili ex art. 8 per €. 70.000 ed un volume di affari pari ad €. 270.000.

Ebbene, poiché la società ha effettuato operazioni non imponibili in misura pari al 27% rispetto alle operazioni effettuate (70.000/ 270.000) potrà richiedere il rimborso del credito IVA.

Nel caso in cui la società eserciti più attività con contabilità separate sarà chiaramente necessario sommare i corrispondenti righe di ciascun modulo compilato.

ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI/SPESE PER STUDI E RICERCHE

In base al disposto dalla lett. c) del citato art. 30, comma 3, il rimborso spetta limitatamente all'IVA relativa all'acquisto e importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi inerenti studi e ricerche.

Per l'individuazione dei beni "ammortizzabili", come evidenziato nella RM 11.7.96, n. 113/E e ribadito dall'AdE nella Risoluzione 9.6.2009, n. 147/E, "*occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi*" ed in particolare, secondo l'Agenzia, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Da precisare, in osservanza della CM 5.3.90, n. 13, che il rimborso spetta sia sul credito generato dall'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno 2020, che su quello derivante da acquisti registrati negli esercizi precedenti a condizione però che, ovviamente, il relativo importo non sia già stato oggetto di richiesta di rimborso o di precedente compensazione in F24, ma annotato contabilmente quale imposta riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi.

La CM 31.1.91, n. 5, ha infine precisato che il requisito sia da ritenere soddisfatto anche qualora si considerino nel computo i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi a beni immobili.

Non di meno, in virtù della precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Ris. 122/E del 13/12/11, è palese la possibilità di poter richiedere a rimborso il credito Iva maturato dalle società di leasing che adottano i Principi contabili internazionali e contabilizzano il bene concesso in locazione finanziaria quale credito e non come immobilizzazione materiale da ammortizzare.

Ipotesi che merita maggiore approfondimento in tale ambito è, senza dubbio, quella dell'acquisto di beni ammortizzabili avvenuto in dipendenza di contratti e/o condizioni commerciali, che prevedano una discrasia temporale fra il momento acquisto stesso e quello di effettivo utilizzo del bene.

Sul punto, con riferimento ai **contratti di appalto**, è intervenuta la CM 12.1.90, n. 2, confermando l'applicabilità del rimborso anche con riguardo ai beni ammortizzabili in tale ambito acquisiti.

In particolare, secondo quanto desumibile dalla CM 5.11.91, prot. n. 445764, la richiesta di rimborso per l'IVA delle fatture relative agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione di un bene ammortizzabile è ammissibile perchè *“fra i beni ammortizzabili sono da ricomprendere non solo quelli per i quali la procedura di ammortamento è immediatamente attuabile, come nel caso di acquisto di un prodotto finito, ma anche quelli per i quali la procedura stessa è potenzialmente attuabile, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione sempreché, beninteso, si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile”*. Stesso discorso vale con riferimento al rimborso del credito IVA infrannuale (cfr. Ris. 9.4.2002, n. 111/E).

Ammesso anche il rimborso IVA rispetto ai **beni acquisiti mediante contratti di leasing**; ciò nonostante, in passato, l'Amministrazione finanziaria non avesse sempre fornito un'interpretazione univoca della questione.

Si pensi ad esempio alla Risoluzione 28.12.2007, n. 392/E con cui l'AdE ha negato il rimborso dell'Iva, nel caso di specie infrannuale, riferita al corrispettivo pattuito per il subentro in un contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, adducendo – quale motivazione – la circostanza che in capo all'utilizzatore del bene non si realizza il presupposto dell'acquisto richiesto dalla lett. c) poichè *“i beni acquistati in leasing, fino a quando non sono riscattati al termine del relativo contratto, non possono annoverarsi tra i beni in proprietà di chi li utilizza ... e di conseguenza non possono dare diritto al rimborso quali beni ammortizzabili”*.

Successivamente però, con l'ordinanza 10.5.2019, n. 12457 la Corte di Cassazione ha riconosciuto all'utilizzatore la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA considerato che *“l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing ... va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento”*. Dello stesso tenore l'ordinanza della Corte 26.9.2018, n. 22959 e la sentenza 16.10.2015, n. 20951.

In effetti, al momento del riscatto del bene, a seguito del passaggio della piena disponibilità del bene in capo all'utilizzatore, che ne assume i relativi rischi, la cessione ai fini IVA può dirsi definitivamente conclusa e, di conseguenza, il credito Iva esigibile.

Stessa sorte spetta per l'**acquisto di un bene ammortizzabile per mezzo di preliminari pagamenti in acconto.**

Anche in questo caso, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha assunto, nel corso del tempo, posizioni diverse.

Con Risoluzione 27.12.2005, n. 179/E l'Amministrazione ha infatti negato il diritto al rimborso considerando che, con il contratto preliminare, le parti si obbligano alla stipula del contratto definitivo ma non si realizza l'effetto traslativo e pertanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene; condizione diversa è verificata *"limitatamente all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili"* per cui il rimborso dell'IVA, ai sensi della lett. c) del citato art. 30, comma 3, è consentito.

Ciò in negazione di quanto disposto per mezzo della antecedente Risoluzione n. 111/E in cui era stata ammessa la possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA sugli acconti (salvo successiva verifica che l'operazione fosse stata effettivamente posta in essere), a condizione che l'operazione fosse considerata esclusivamente per l'importo pagato e non per l'intero suo ammontare.

Va eccepito a riguardo che la stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, dopo aver ribadito l'esclusione del rimborso per l'IVA relativa alle fatture di acconto pagate in sede di contratto preliminare, ha affermato che *"se l'esercizio del diritto alla detrazione o l'utilizzo del credito risulta rinviato agli esercizi successivi, lo stesso potrà essere richiesto a rimborso unitamente all'imposta relativa al saldo corrisposto con la stipula del contratto definitivo"*.

Specifiche considerazioni devo essere svolte anche in merito alle **spese pluriennali sostenute per il miglioramento, la trasformazione e/o l'ampliamento sui beni di terzi concessi in uso o in comodato.**

A tale riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate nella più volte richiamata Risoluzione n. 179/E operando una netta distinzione fra:

- ✓ le spese che non possiedono autonoma funzionalità, che non possono essere considerate separabili dai beni a cui sono riferite; queste non possono essere qualificate come "beni ammortizzabili" e come tali non attribuiscono il diritto al rimborso dell'IVA ai sensi della lett. c) in esame.
- ✓ le spese dotate di autonoma funzionalità che, al termine del periodo di uso o comodato, potranno essere rimosse e utilizzate indipendentemente dal bene cui

sono riferite; queste rientrano, quali immobilizzazioni materiali, tra i beni ammortizzabili e pertanto essere oggetto di rimborso dell'IVA ai sensi della lett. c).

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23667 del 28/10/2020 ha negato la possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA a credito relativa alle spese sostenute su beni di terzi (nel caso di specie opere di miglioramento di un immobile in locazione) in quanto tale possibilità *“richiede ... il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell'oggetto dell'operazione”*.

Nel caso di specie gli ermellini hanno evidenziato come il momento di rilevanza, ai fini della verifica dei requisiti per ottenere il rimborso Iva è l'acquisizione, a titolo definitivo, dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario (potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo) e dei relativi rischi.

In pratica i Giudici ritengono che esista una diversità tra le condizioni previste per esercitare il diritto alla detrazione (“inerenza”) e quelle per esercitare il diritto al rimborso dell'IVA a credito.

Del medesimo tenore la sentenza 28.5.2020, n. 10110 e l'ordinanza 4.11.2020, n. 24518.

Da ultimo occorre evidenziare l'orientamento giurisprudenziale espresso nell'ordinamento n. 215 del 11/01/2021 con cui la Corte ha riconosciuto al comodatario la facoltà di richiedere il rimborso dell'IVA delle spese sostenute per la realizzazione di un impianto turistico su beni di terzi, stante il *“nesso di strumentalità delle opere eseguite all'attività di impresa”*.

Ulteriore fattispecie per cui non è consentito richiedere il rimborso del relativo credito IVA è l'acquisto di un terreno che, in base a quanto chiarito dall'AdE con la citata RM n. 113/E e ribadito con la RM 24/10/96 n. 238/E, non è qualificabile come bene ammortizzabile ai fini delle imposte dirette.

Parzialmente diverso è invece l'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria nel caso di acquisto di un fabbricato.

Nel dettaglio la Circolare 13.3.2009 n. 8/E ha stabilito che *“l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni ... si riflette anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 633/1972 che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per*

l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.”

Conseguentemente in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, al fine dell'individuazione dell'IVA rimborsabile, è necessario scorporare il valore dell'area sulla quale insiste il fabbricato, ovvero quella che ne costituisce pertinenza.

ESEMPIO:

Si consideri una Srl che nel 2020 ha acquistato un fabbricato strumentale per € 300.000 + IVA (€ 66.000) e presenta un credito IVA 2020 pari a € 102.000. Sulla base delle indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate sarà necessario, ai fini della determinazione del credito IVA da chiedere a rimborso, scorporare l'importo riferito al terreno su cui il fabbricato insiste utilizzando la percentuale di scorporo del 20%. L'importo relativo al terreno sarà quindi pari a € 60.000 e la relativa IVA sarà pari a € 13.200. Ne segue che l'IVA rimborsabile, relativa all'acquisto dell'immobile, ammonterà a € 52.800 (66.000 – 12.200).

Ultime due fattispecie che meritano breve menzione in tale ambito sono l'**acquisto di nuda proprietà** rispetto al quale il rimborso non spetta qualora l'operazione non rilevi come “bene merce” (cfr. Sent. Corte Cass. N. 30807 del 22/12/07) e l'**acquisto di colonnine di ricarica**.

Sul punto si è espressa l'Amministrazione finanziaria che, nella Risposta 22.10.2020, n. 497 ha chiarito che l'operazione può essere oggetto di rimborso per il soggetto che, svolgendo la propria attività nel settore della mobilità elettrica, provvede all'acquisto delle colonnine ed al relativo posizionamento

PREVALENZA OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA

Nel caso di prevalenza di operazioni non soggette ad iva il rimborso può essere richiesto anche dai soggetti che effettuano operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 in misura superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.

Ai fini della determinazione del credito concorrono le operazioni fuori campo IVA, non soggette a registrazione ai fini IVA.

E' inoltre necessario, ai fini della definizione della sussistenza della prevalenza, in aggiunta alle citate operazioni, considerare le esportazioni e le operazioni a queste assimilate (artt. 8, 8-bis e 9) nonché le operazioni intracomunitarie ex art. 41 e 58, DL n. 331/93, qualora esistenti.

ULTERIORI FATTISPECIE

Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche dai seguenti soggetti:

SOGGETTI NON RESIDENTI	identificati direttamente ex art. 35-ter, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, è data facoltà di richiedere rimborso dell'IVA
CONTRIBUENTI FORFETARI 2021	Coloro che passano dal regime ordinario al regime forfetario a prescindere dai predetti requisiti
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	E' possibile richiedere il rimborso dell'IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell'anno di cessazione, anche di importo inferiore a € 2.582,28 a prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti.
MINORE ECCEDEXIA TRIENNIO	Il rimborso può essere richiesto per il minor credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali relative all'ultimo triennio, con eccezione per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel mod. F24. Qualora il contribuente non richieda a rimborso l'intero ammontare spettante, l'importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo. Tale fattispecie non preclude al contribuente che ha acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche di usufruire anche del rimborso in base a quest'ultima condizione, ovviamente se non già ricompresa nella minore eccedenza del triennio.
IVA "TEORICA" PRODUTTORI AGRICOLI	Il rimborso spetta per l'importo corrispondente all'IVA "teorica" relativa alle operazioni non imponibili effettuate, calcolato applicando le relative percentuali di compensazione, avendo cura di inoltrare la richiesta solo nel caso in cui il credito vantato sia superiore a € 2.582,28. Appurato il superamento di tale limite restrittivo il

	rimborso potrà essere richiesto anche solo per una parte del credito spettante ed anche inferiore al predetto importo minimo.
SOCIETA' NON OPERATIVE	<p>In linea di principio generale il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale di società non operative non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, né tanto meno ceduto.</p> <p>L'unica destinazione ammessa per detto credito è il riporto nell'anno successivo e l'utilizzo in compensazione verticale (IVA con IVA), a condizione che per 3 periodi consecutivi non risulti "non operativa" e effettui operazioni attive in misura superiore all'ammontare dei ricavi presunti. In caso contrario il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno del triennio di non operatività verrà definitivamente "perso"</p>

LE MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO

L'erogazione del rimborso avviene in maniera differenziata a seconda dell'importo. Nel dettaglio, quello di importo fino a € 30.000, calcolato quale somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e senza visto di conformità (cfr. Circ. 30.12.2014, n. 32/E AdE e Ris. 3.11.2000, n. 165/E).

Diversamente, per le richieste di rimborso superiore a € 30.000, occorre fare una distinzione fra soggetto richiedente "non a rischio", ovvero "a rischio".

Nel primo caso (sogg. non a rischio) il rimborso viene alternativamente erogato:

- a) previa prestazione di garanzia;
- b) senza garanzia ma:
 - a. previa presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità, ovvero sottoscrizione dell'organo di controllo;
 - b. della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione nell'apposito riquadro presente nel quadro VX del modello IVA 2021, attestante:
 - i. la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali di solidità e continuità aziendale;

ii. la regolarità contributiva.

Con specifico riferimento ai requisiti di cui al precedente punto i. è necessario che il contribuente attesti:

- ✓ che il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (non richiesto per i soggetti in contabilità semplificata);
- ✓ che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- ✓ che l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende;
- ✓ che nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate); dove per anno precedente si intende quello che si conclude con la data di presentazione della richiesta di rimborso. Così ad esempio a fronte di un'istanza presentata il 10/03/2021 il periodo di osservazione sarà fissato a partire dall'11/03/2020 e fino a detta data.

Ai fini della verifica del limite di € 30.000, occorre fare riferimento tanto alla compensazione quanto per il rimborso; ciò significa che, in presenza di un credito IVA di € 40.000, di cui € 25.000 viene chiesto il rimborso ed il resto utilizzato in compensazione, non è necessario apporre il visto di conformità sebbene la somma complessiva ecceda la citata soglia.

Nel secondo caso (soggetti a rischio) sarà necessario prestare garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Si tratta, nel caso di specie, di prestazione obbligatoria richiesta a soggetti passivi:

- a) che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni; da tale computo devono ritenersi escluse le start-up innovative ed i lavoratori autonomi;
- b) nei confronti dei quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) che presentano la dichiarazione annuale a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In ogni caso la garanzia in commento deve essere prestata:

- a) per una durata di tre anni dall'esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72;
- b) deve comprendere, oltre all'ammontare dell'imposta, anche i relativi interessi.

Ciò a valere anche con riferimento ai crediti Iva vantati dall'Amministrazione Finanziaria, relativi ad annualità precedenti, ma maturati nel periodo di validità della garanzia.

In termini pratici la garanzia può essere rappresentata indistintamente e/o cumulativamente da:

- ✓ cauzione in titoli di Stato o dallo stesso garantiti;
- ✓ fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione Finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità;
- ✓ polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese detta garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva dei fidi.

IL REGIME PREMIALE ISA

Come premesso, i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019, ovvero 8,5 quale media fra 2018 e 2019, godono dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui. In tale evenienza il richiedente è tenuto a "comunicare" l'esistenza di tale

regime premiale barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” del modello IVA 2021.

LE PROCEDURE DI RIMBORSO

Il comma 1 dell’art. 38-bis stabilisce che, una volta presentata la dichiarazione annuale di rimborso, l’Amministrazione finanziaria deve provvedere all’erogazione entro il termine di tre mesi dalla data di effettiva presentazione della richiesta.

Di fatto poi, è l’Agente delle Riscossione ad effettuare materialmente il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate.

Rispetto tali termini ordinari sono previste due ulteriori procedure di rimborso:

- a) **procedura semplificata**, riservata ai contribuenti che utilizzano il deposito fiscale, che prevede l’erogazione delle somme richieste a rimborso in conto fiscale entro 60 giorni dalla richiesta, tramite accredito sul conto corrente bancario del contribuente, direttamente dall’Agente di riscossione.

Con il DL 50/2017 è stata peraltro definita una procedura di erogazione di rimborsi da conto fiscale, più snella rispetto al passato, in virtù della quale, per il tramite dell’eliminazione di alcuni passaggi autorizzativi intermedi, l’erogazione dovrebbe avvenire in tempi più brevi. Ciò a condizione che la richiesta sia stata inoltrata a partire dal 1° gennaio 2018; a nulla rileva in tale ambito il periodo di imposta a cui si riferiscono i crediti;

- b) **rimborso prioritario** riservata ad alcune specifiche categorie di contribuenti, vale a dire coloro che:
 - ✓ effettuano in via prevalente, nel periodo oggetto della richiesta di rimborso, prestazioni di servizi nel settore edile in reverse charge ex art. 17, co. 6 lett. a) e a-ter), del D.P.R. 633/1972;
 - ✓ effettuano operazioni con il meccanismo di “split payment”, per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso;
 - ✓ si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, con codice ATECO 38.32.1.;

- ✓ soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l'erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all'IVA relativa a tali operazioni) a condizione che:
 - il presupposto del rimborso è quello dell'aliquota media;
 - venga rispettato il limite dell'IVA applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.
- ✓ soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter).

Devono inoltre ritenersi inclusi in tale fattispecie anche i produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati, con codice ATECO 24.43.0, nonché i produttori di alluminio e semilavorati, con codice ATECO 24.42.0, i costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi, con codice ATECO 30.30.09 ed infine i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica, con codice ATECO 59.14.00.

Come stabilito dall'art. 1, DM 27.4.2015, per poter usufruire dell'erogazione prioritaria del rimborso, oltre a rientrare nella classificazione di cui sopra, è ulteriormente necessario verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

1. l'esercizio dell'attività da almeno tre anni;
2. un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a:
 - a. 3.000 euro in caso di rimborso infrannuale;
 - b. 10.000 euro in caso di rimborso annuale;
3. il possesso di un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo d'imposta a cui si riferisce il rimborso richiesto.

DINIEGO E SOSPENSIONE DEL RIMBORSO

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria dovesse riscontrare l'inesistenza dei requisiti di cui si è detto in precedenza, provvederà all'emissione di uno specifico Provvedimento

di diniego. In tal caso il credito IVA riconosciuto, ma non ammesso al rimborso, non è produttivo di interessi.

Al pari, il pagamento del rimborso può essere sospeso in presenza della notifica di un atto di contestazione / irrogazione della sanzione ovvero un provvedimento di accertamento di maggiori tributi, ancorché non definitivi; nel qual caso la sospensione è a valere nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto / decisione della Commissione tributaria, ovvero altro organo preposto.

Al momento poi del provvedimento definitivo, l'Ufficio competente per il rimborso emetterà pronuncia di compensazione del debito a valere su tutti gli importi dovuti in base all'atto, ivi compresi gli interessi.

L'Approfondimento – 3

Convertito il decreto “Milleproroghe”

di Gianfranco Costa

Il DL 182/2020 è stato convertito in legge con tutta una serie di modifiche. Si è in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Durante la fase di conversione, sono stati proposti ed approvati degli emendamenti che fanno confluire all'interno del Milleproroghe le previsioni del DL 182/2020 e dei DL 3/2021 e 7/2021 che contenevano sostanzialmente proroghe di adempimenti e di scadenze di pagamento di natura fiscale. Il Milleproroghe procede con la loro abrogazione e facendo salvi gli effetti delle loro previsioni.

Vediamo di riepilogare le previsioni del Milleproroghe nella versione convertita.

Argomento	Previsione normativa	Norma
Vendite online su piattaforme digitali	<p>Viene disposto il rinvio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di 6 mesi - dal 31/12/2020 al 30/6/2021 - dell'obbligo, per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, i dati dei fornitori e le transazioni effettuate. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1/6/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma; • al 1/7/2021 dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che prevedono l'applicazione del regime fiscale del reverse charge, in caso di vendite o cessioni di telefoni 	Art. 3, co. 3

	cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, effettuate tramite piattaforme online	
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria	Spostamento dal 1/1/2021 al 1/1/2022 dell' obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.lgs. n. 127/2015)	Art. 3, co. 5
Assemblee societarie	<p>In materia di svolgimento delle assemblee delle società per l'approvazione dei bilanci 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene posticipato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle Spa ed s.r.l. deve essere convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020. • sono estese alle assemblee sociali tenute entro il 31/7/2021 le procedure semplificate di svolgimento delle stesse già prevista nell'art. 106 del DL 18/2020 (Cura Italia). • Con tale previsione, per le assemblee tenute entro il 31/7/2021: <ul style="list-style-type: none"> - le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista; - le S.r.l. potranno esprimere il voto mediante 	Art. 3, co. 6

	<p>consultazione scritta o per consenso per iscritto;</p> <ul style="list-style-type: none">- le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, potranno avvalersi dell'istituto del rappresentante designato anche quando lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, tali società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, con la conseguenza che la facoltà del socio di conferire delega a tale soggetto diventa modalità obbligatoria. Per agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, sia tramite il modulo di delega contenuto nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria;- le società quotate, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, potranno ricorrere all'istituto del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e potranno prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto	
--	---	--

	rappresentante	
Assemblee di associazioni e fondazioni	Proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30/4/2021 della possibilità prevista dall'art. 73 del DL 18/2020 (Cura Italia) di svolgere in videoconferenza le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società, comprese quelle cooperative e i consorzi.	Art. 19
Sottoscrizione contratti bancari	proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30/4/2021 delle disposizioni dell'art. 4 del DL 23/2020 (decreto Liquidità) e degli artt. 33 e 34 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati .	Art. 19
Garanzia SACE	proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività della garanzia SACE (Garanzia Italia) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente	Art. 3, co. 6/bis
Aggiornamento professionale dei revisori legali	A causa dell'emergenza epidemiologica, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022	Art. 3, co. 7
Lotteria degli scontrini	Spostato al 1/3/2021 la decorrenza del termine per i consumatori , nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni sul portale della Lotteria.	Art. 3, co. 10

<p>Agevolazioni prima casa</p>	<p>Proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 della sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; il differimento interessa i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione; • il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto; • il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici prima casa; • il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all'art. 7 della L. 448/1998. 	<p>Art. 3, co. 11/quinquies</p>
<p>IVA cessioni kit diagnostici</p>	<p>Limitazione dell'esenzione IVA, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro. Il precedente riferimento al Regolamento (UE) 2017/745, invece, faceva supporre che rientrassero tra gli strumenti diagnostici per Covid-</p>	<p>Art. 3/ter</p>

	19 con esenzione IVA anche dispositivi come saturimetri e pulsossimetri	
Restituzione crediti agevolati	Si consente alle imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di ottenere, su richiesta, la sospensione di 6 mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento	Art. 6, co 3
Adeguamento antincendio	<ul style="list-style-type: none"> • proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 del termine per il completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto ammesse al piano straordinario di cui al decreto del Ministro dell'interno 16/3/2012, previa presentazione entro il 30/6/2021 della SCIA attestante il rispetto di almeno 4 delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito; • proroga dal 30/6/2022 al 31/12/2021 del termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2/10/2018, nonché quelle 	Art. 2, co. 4/octies

	<p>ubiccate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21/8/2017, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30/6/2021 della SCIA parziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 del termine per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della SCIA sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 	
Bonus vacanze	<p>Proroga di 6 mesi - dal 30 giugno al 31/12/2021 - del termine per usufruire del bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché da agriturismo e da bed & breakfast. Si sottolinea che non è stato riaperto il termine per richiedere il bonus. Pertanto, la proroga riguarda solo i bonus che sono stati richiesti entro il 31/12/2020</p>	Art. 7, co. 3/bis
Contributi editoria	<p>Previsto rinvio di ulteriori 24 mesi dei termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsti dalla legge di Bilancio 2019 (già prorogati dalla legge di Bilancio 2020). Quindi, parte dal 2023 la riduzione progressiva dell'importo complessivamente</p>	Art. 7, co. 4/ter

	<p>erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2026, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; • enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto. 	
Dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo	<p>Viene consentito agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.</p>	Art. 7, co. 4/quarter
Enti terzo settore	<p>Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) possono trasformarsi entro il 31/12/2021 in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.</p>	Art. 11, co. 1
Prestazioni pensionistiche indebite	<p>È prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della "Gestione previdenziale privata".</p>	Art. 11, co. 5

<p>Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Sono sospesi dal 31/12/2020 al 30/6/2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, co. 9, della L. 335/1995. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso dei termini di prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31/12/2020 – 30/6/2021), l'inizio stesso sarà differito alla fine del periodo.</p>	<p>Art. 11, co. 9</p>
<p>Accesso ai trattamenti di integrazione salariale</p>	<p>Sono differiti al 31/3/2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31/12/2020. Il differimento viene ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Art. 11, co. 10/bis</p>
<p>Contratti di rete con causale di solidarietà</p>	<p>Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti proroga al 2021 la possibilità di stipulare - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - i contratti di rete con causale di solidarietà (di cui ai commi da 4-sexies a 4-octies dell'art. 3 del D.L. 5/2009).</p>	<p>Art. 12, co.1</p>
<p>Smart working semplificato</p>	<p>Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30/4/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le disposizioni di cui all'art. 90, co. 3 e 4, del DL 34/2020 (decreto Rilancio), che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere 	<p>Art. 19</p>

	<p>al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;</p> <ul style="list-style-type: none"> le disposizioni di cui all'art. 263, co. 1, del DL 34/2020, secondo cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa vigente 	
<p>Riduzione cuneo fiscale</p>	<p>Per le prestazioni rese a decorrere dal 1/1/2021, la detrazione spetta nei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. alla lettera c) viene precisato che se in sede di conguaglio qualora la detrazione si riveli non spettante, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell'importo non spettante in 10 rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti 8 rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro prevista per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 D.L. n. 3/2020 e resa permanente 	<p>Art. 22/sexies</p>

	dall'art. 1, co. 8, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).	
Società benefit	Il legislatore è intervenuto sulla disciplina del credito d'imposta previsto dall'art. 38-ter del DL 34/2020 (decreto Rilancio) per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, estendendo la possibilità di fruire del bonus anche per i costi sostenuti nel primo semestre 2021 . Il credito d'imposta viene reso utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, in luogo di prevederne tale uso per il solo anno 2021	Art. 12, co. 1/bis
Fondo per la crescita sostenibile	conferma fino al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento - per la costituzione di nuove imprese , nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione	Art. 12, co. 8/bis
Finanziamenti agevolati	Proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19	Art. 17, co. 1/bis e 1/ter

<p>Mercato tutelato dell'energia e del gas</p>	<p>Rinvio dal 1/1/2022 al 1/1/2023, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas; • termine di cessazione di cessazione del regime di tutela del prezzo nel mercato dell'energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici. 	<p>Art. 12, co. 9/bis</p>
<p>Proroga incentivi biogas</p>	<p>Proroga dal 2020 al 2021 gli incentivi, introdotti dalla legge di Bilancio 2019, per gli impianti alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto L'accesso agli incentivi è stato condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.</p>	<p>Art. 12, co. 9/ter</p>
<p>Etichettatura degli imballaggi</p>	<p>Differita al 31/12/2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori previsti dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).</p>	<p>Art. 15, co. 6</p>
<p>Blocco sfratti</p>	<p>Esteso fino al 30/6/2021 la sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità); • dell'esecuzione dei provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente 	<p>Art. 13, co. 13 e 14</p>

	<p>ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. 	
<p>Sisma 2016/2017 Italia centrale</p>	<p>Misure adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 1 esenta le attività produttive per l'anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; • il comma 2 proroga al 31/12/2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle "zone rosse" all'interno delle località colpite dal sisma: • il comma 3 prevede il differimento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 31/12/2020 al 31/12/2021 dei termini entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24/8/2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori in questione; ▪ dal 31/12/2021 al 31/12/2022 l'esenzione 	<p>Art. 17/ter</p>

	<p>dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31/12/2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei medesimi territori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 4 prevede, sempre per i medesimi territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione. 	
<p>Sisma 2016/2017 Italia centrale</p>	<p>Ulteriori misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito agli eventi sismici; • estensione agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee); • incremento di 180 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi 	<p>Art. 17/quarter</p>

	<p>sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2023, dell'efficacia delle disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da alcuni eventi sismici. Inoltre, estende tale regime ad ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso; • previsione che i soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016, possono usufruire di un contributo, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire. 	
<p>Misure in materia di accertamento</p>	<p>Interventi già individuati dal DL 3/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 ed il 31/12/2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1/3/2021 e il 28/2/2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti; • proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di 	<p>Art. 22/bis</p>

	<p>pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b) del DPR 602/973;</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga al 28/2/2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie; • differimento al 28/2/2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti (art. 27, co. 1, D.Lgs. 46/1999). 	
<p>Imposta sui servizi digitali</p>	<p>Viene sostituito e modificato l'art. 2 del DL 3/2021 prevedendo la proroga del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16/3/2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30/4/2021.</p>	<p>Art. 22/quarter</p>

Le prossime scadenze



2 marzo 2021

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1.02.2020 e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

15 marzo 2021

MOD. 730 PRECOMPILATO – DATI SANITARI

Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzie delle Entrate (comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).

16 marzo 2021

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016) nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4 cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

SOSTITUTI D'IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Termine di invio all'Agenzia delle Entrate per via telematica e di consegna ai percipienti della Certificazione Unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o

non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'imposta a debito.

IVA – VERSAMENTO

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTO

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

INPS GESTIONE EX-ENPALS – VERSAMENTO

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVE - VERSAMENTO

Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi fra enti.
